



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

**RELAZIONE AL DECRETO - LEGGE
“MODIFICHE AL REGOLAMENTO DEL CORPO DELLA GENDARMERIA
– LEGGE 12 NOVEMBRE 1987 N. 131, LEGGE 24 LUGLIO 1992 N. 60 E
LEGGE 5 SETTEMBRE 1997 N. 100”**

Eccellenze,
Onorevoli Consiglieri,

la seguente proposta di modifica del Regolamento della Gendarmeria nasce dall'esigenza di rivedere l'assetto organizzativo del Corpo, alla luce delle numerose innovazioni normative intervenute negli ultimi anni e a seguito del percorso di trasparenza e legalità intrapreso dalla Repubblica di San Marino, nonché al fine di perseguire obiettivi di efficienza e razionalità tesi ad elevare i livelli di funzionalità degli uffici della Gendarmeria, valorizzandone il ruolo propulsivo e di indirizzo anche in relazione alle problematiche emergenti di criminalità transnazionale e terrorismo internazionale.

Trattasi di una revisione parziale del Regolamento, la quale si propone di formalizzare impegni professionali che nel corso del tempo la Gendarmeria è andata assumendosi, senza però voler pregiudicare auspicabili futuri progetti di una riforma organica del comparto della sicurezza sammarinese, progetti volti ad ottimizzare le competenze, a migliorare i meccanismi di coordinamento e ad armonizzare le discipline dei Corpi di Polizia a diverso statuto militare o civile.

Inoltre aspira a salvaguardare l'immagine e la dignità del Corpo nelle proiezioni internazionali, attraverso un modello organizzativo più aggiornato e la conseguente riqualificazione delle carriere, riqualificazione che, si sottolinea, rientrava tra gli obiettivi primari posti dall'Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale approvato nella seduta del 30/04/2015 in funzione della nomina del Dr. Maurizio Faraone a Comandante della Gendarmeria.



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

Ciò premesso, con tale iniziativa si desidera disciplinare il riordino della struttura organizzativa e funzionale del Corpo della Gendarmeria in attuazione dell'Ordine del Giorno del Consiglio Grande e Generale approvato nella seduta del 30/04/2015 e del Decreto Delegato 29 aprile 2015 n. 59 (Codice di Condotta per gli appartenenti ai Corpi di Polizia), nonché alla luce delle ulteriori innovazioni intervenute nella legislazione.

In tale ottica, si interviene nella normativa vigente attraverso:

- la ridefinizione della struttura ordinativa e l'adeguamento dei compiti istituzionali, conferendo caratterizzazioni funzionali ai vari livelli gerarchici che evitino duplicazioni di attività, accrescendo le capacità operative dell'organizzazione, sia settoriale, che territoriale del Corpo e razionalizzando la catena di comando e di controllo (in particolare: artt. 1, 2, 3 e 4, riguardanti l'istituzione dei Reparti e degli Uffici in aggiunta ai Nuclei ed alle Brigate che già godono di riconoscimento giuridico ed in sostituzione delle Sezioni, che verrebbero abolite; artt. 6 e 7, riguardanti le mansioni dell'Ufficiale Comandante e degli Ufficiali);
- la previsione delle figure professionali del Gendarme Ausiliario e dell'operatore amministrativo distaccato dalla P.A., per garantire continuità all'operatività del Corpo anche nei periodi di particolare impegno, sopperendo alle eventuali carenze di risorse umane (art. 5). Tra l'altro, si evidenzia che incarichi temporanei di servizio sono già previsti per il Corpo della Guardia di Rocca e per il Corpo della Polizia Civile;
- la semplificazione delle procedure per la modifica dell'organizzazione del Corpo, utile ad apportare con snellezza e tempestività gli eventuali correttivi necessari a modulare l'operatività della Gendarmeria in funzione delle rinnovate esigenze operative ed amministrative (art. 6 comma 6). All'uopo, si è ritenuto opportuno specificare nella proposta di Legge solo l'organizzazione dei Reparti, al fine di non dover ricorrere a pesanti interventi normativi ogni volta che sia necessario modificare l'assetto della struttura della Gendarmeria nei livelli inferiori (ovvero Nuclei, Sezioni e Brigate).

Ne consegue che, nella determinazione di cui al medesimo art. 6 comma 6 (assoggettata al consenso del Signor Segretario di Stato per gli Affari Esteri), il Comandante specificherà funzioni e competenze di Uffici e Nuclei, tra i quali



**SEGRETERIA DI STATO
AFFARI ESTERI**

dovranno essere necessariamente istituiti: l'Ufficio Stranieri (già di fatto esistente e richiamato dalle leggi sugli stranieri e residenze); l'Ufficio Armi (già di fatto esistente e richiamato dalle leggi sulle armi); il Nucleo Antidroga Antisofisticazioni e Sanità (già legiferato dal Regolamento in vigore); il Nucleo Specializzato Patrimonio Artistico (richiamato in specifica Legge approvata in prima lettura dal Consiglio Grande e Generale);

- l'adeguamento dei livelli gerarchici alla rilevanza delle funzioni di comando ed alle connesse responsabilità dirigenziali (artt. 7 e 12). Al riguardo si sottolinea particolarmente la previsione imprescindibile degli Ufficiali, necessaria, tra l'altro, per favorire una dignitosa equiparazione alle corrispondenti articolazioni dei Corpi di Polizia del circondario italiano, nelle more delle sempre più frequenti interazioni;

- l'istituzione di procedure atte a stimolare la crescita del livello qualitativo del servizio offerto ed a migliorare il rapporto con i cittadini attraverso l'adozione e la regolamentazione dei controlli dei requisiti attitudinali, professionali e di integrità, nonché degli strumenti di identificazione degli operatori (art. 8 e 9), in linea con quanto specificatamente previsto dal citato Codice di Condotta per gli appartenenti ai Corpi di Polizia;

- la formalizzazione della procedura per il controllo delle attività soggette ad autorizzazioni amministrative (art. 10), nonché del porto dell'arma da fuoco per gli appartenenti al Corpo (art. 11), colmando vuoti normativi.

Si precisa, inoltre, che gli interventi di modifica agli artt. 5, 6 e 7 sono stati effettuati integrando e tenendo in debito conto quanto disposto dalla Legge 12 novembre 1987 n. 131 e successive modifiche.

Infine, alcune considerazioni sulla scelta di utilizzare il decreto-legge come strumento di adozione della suddetta proposta normativa.

Tale scelta è determinata dalla necessità di attuare con urgenza la modifica normativa proposta per dare legittimità e continuità ai percorsi operativi intrapresi secondo l'indirizzo del Consiglio Grande e Generale.